

Allegato 1) alla determina a contrarre: Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo Savini – Località Valco San Paolo, Roma - Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – Fascicolo n.257” (Lotto 1) e per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - Cod. MIUR E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424 (Lotto 2).

LOTTO 1 - CIG N. 7645871459 - CUP J89H11003600000
LOTTO 2 - CIG N. 7645937ACE - CUP J89H11003590000

PREMESSE

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Codice di contratti pubblici”.

In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato Decreto legislativo che ad ogni buon fine si riporta *“Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche”*, si produce di seguito il documento descrittivo preliminare del progetto. Il documento è suddiviso in 4 punti.

Nello specifico:

- La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
- Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.

STAZIONE APPALTANTE

L’art. 4 della Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6 *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”* prevede espressamente che:

“1. Al fine di favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato Ente.

2. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5.

3. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale”.

OGGETTO E DURATA

Il presente documento descrive, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016, la procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del **“SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA**

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 200 POSTI LETTO, IN VICOLO SAVINI - LOCALITÀ VALCO SAN PAOLO, ROMA - LEGGE N. 338/00 - COD. MIUR E7SNYL4/01 - FASCICOLO N.257” (LOTTO 1) E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 - FASCICOLO N. 424 (LOTTO 2)”.

I soggetti affidatari, dovranno prestare il Servizio affidato presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.

Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 - comma 13 del D.Lgs. 50/2016. I tempi per l’espletamento dell’incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori.

CONTESTO GIURIDICO E ISTITUZIONALE

L’art. 5 comma 4 della Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6 "*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*" prevede espressamente che: "L’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*) e successive modifiche".

3

In riferimento al punto sopra citato, si precisa che l’art. 1 della Legge del 14 novembre 2000, n. 338, "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*", prevede che lo Stato cofinanzia gli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o a residenze per studenti universitari, nonché interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle Regioni.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Con la procedura di gara, divisa in 2 Lotti, l’Amministrazione intende selezionare operatori economici per l’affidamento del **SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE** per i due interventi edilizi che la stessa sta realizzando.

I costi rispettivi dei due interventi edilizi, come si evince dai quadri economici di progetto ammontano a:

- **€ 18.131.465,69**, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi (di cui € 17.426.635,69 IVA esclusa per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara + € 704.830,00 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la Realizzazione di una residenza universitaria per n.200 posti letto, in vicolo Savini località **Valco San Paolo**, Roma - CODICE MIUR : E7SNYL4/01 – FASC.n°257 – CUP : J89H11003600000 - **(Lotto 1)**;

- € 14.774.036,00, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi (di cui € 13.462.960,26 IVA esclusa per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara + € 1.311.075,74 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – ROMA, Terzo Piano Triennale - L. 338/00" CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000 - (Lotto 2).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

L'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recita testualmente gli obblighi del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** di seguito evidenziati:

"1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisponde il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)". Il criterio di aggiudicazione per la selezione della procedura di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che:

"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro".

Divisione in lotti e ulteriori prescrizioni

L'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita espressamente che:

*“1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti **suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg)** in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli [articoli 99](#) e [139](#). Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.*

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo”.

In considerazione della normativa sopra citata, la Stazione appaltante suddivide l'appalto in 2 Lotti prestazionali consentendo agli operatori economici presentare la propria offerta **ad un solo lotto o a tutti i lotti, tuttavia, lo stesso potrà aggiudicarsi soltanto un lotto.**

In caso di aggiudicazione di tutti i lotti, l'operatore economico si aggiudicherà soltanto il lotto di maggior importo economico.

La SA intende valutare come requisito speciale il fatturato al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento e la connessione con gli interventi edilizi.

Segnatamente, il requisito di fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio.

Al fine di promuovere la concorrenza, in caso di partecipazione ad un solo lotto si prenderà in considerazione il requisito di carattere economico finanziario previsto per il lotto stesso.

Invece in caso di partecipazione a tutti i lotti si prenderà in considerazione unicamente il requisito di carattere economico finanziario previsto dalla stazione appaltante per il lotto di maggior importo economico.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, sia in forma singola che associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice degli appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.

ONERI DI SICUREZZA

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l'art. 26, comma 3-bis dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di *“escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”*.

Di conseguenza, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.

QUADRO ECONOMICO

L'importo a base di gara (per ciascun Lotto) per la prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, di seguito CSE, è stato calcolato adottando i criteri stabiliti dal DM 17 giugno 2016 ed ammonta a:

a) € **155.977,39**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA per losvolgimento di CSE di una residenza universitaria per n.200 posti letto, in vicolo Savini località Valco San Paolo, Roma CODICE MIUR : E7SNYL4/01 – FASC.n°257 – CUP : J89H11003600000 –

LOTTO 1.

6

Classi e categorie corrispondenti

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO COMPENSO PROFESSIONALE
EDILIZIA	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.04	1,2	I/d	€ 90.893,30
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€ 3.493,77
IMPIANTI	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	IA.02	0,85	III/b	€ 25.854,57
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IB.11	0,90	III/c	€ 4.795,71
IMPIANTI	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	IB.08	0,50	IV/c	€ 13.930,99

EDILIZIA	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto.	E.18	1,2	I/c	€ 12.154,37
IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	IA.04	1,3	III/c	€ 4.854,68
TOTALE					€ 155.977,39

b) € 191.983,00, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA per lo svolgimento di **CSE** per la Realizzazione di **RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – ROMA, Terzo Piano Triennale - L. 338/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000 –**

LOTTO 2.

Classi e categorie corrispondenti

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO COMPENSO PROFESSIONALE
EDILIZIA	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.04	1,2	I/d	€ 85.198,68
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€ 38.901,61
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	€ 1.786,10
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	€ 38.771,09
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	1,3	III/c	€ 27.325,52
TOTALE					€ 191.983,00

7

L'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recita espressamente che: *“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in*

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

L'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recita espressamente che: **“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).** Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzato da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni.

L'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi recita espressamente che: **“Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6”**

Alla luce di quanto sopra, considerata la specificità della prestazione di natura intellettuale l'importo a base di gara (per ciascun Lotto) per la prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, di seguito CSE, è stato calcolato adottando i criteri stabiliti dal **DM 17 giugno 2016** come sopra indicato.

CAPITOLATO D'ONERI

Al presente progetto viene allegato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche.